



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000108
DATA: 06/05/2022 10:01
OGGETTO: DIRIGENZA AREA SANITA' – APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L' ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI GESTIONALI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONALI.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Calamai Monica in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Ciotti Emanuele - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Gualandi Anna - Direttore Amministrativo

Su proposta di Luigi Martelli - UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
- DAI - DIPARTIMENTO DI RADIOLOGIA
- DAI - DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
- DAI - DIPARTIMENTO DI MEDICINA
- DAI - DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
- DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
- DIPARTIMENTO DI SANITA PUBBLICA
- DIPARTIMENTO ASS INT LE SALUTE MENTALE DP
- COORDINAMENTO STAFF AZIENDALI
- DAI - DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
- UO LABORATORIO UNICO PROVINCIALE
- UO SERVIZIO COMUNE GESTIONE PERSONALE

DOCUMENTI:

File

Firmato digitalmente da

Hash



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELI0000108_2022_delibera_firmata.pdf	Calamai Monica; Ciotti Emanuele; Gualandi Anna; Martelli Luigi	F09E93DC2D413DE894A210B8688ACD27 A73D0A39523D73FD7EF6E80D7DB5777F
DELI0000108_2022_Allegato1.pdf:		EE6941A574D2FB7F6696A9187C1C2A5B 3F5929AA67A82467AE458FAA5793413D
DELI0000108_2022_Allegato2.pdf:		ED94072E3AE5AC260222C3A131FBF71B EBD3BD0320EF0911FA3FF6CBCA038874



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: DIRIGENZA AREA SANITA' – APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI GESTIONALI DI STRUTTURA SEMPLICE E PROFESSIONALI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento;

Premesso che il CCNL della dirigenza Area Sanità del 19 dicembre 2019 agli artt. 19 e segg. dispone che:

- le Aziende in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'articolo 18 (Tipologie d'incarico) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato "Fondo per la retribuzione degli incarichi";
- le Aziende ed Enti, nel rispetto delle disposizioni del CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto ex art. 5 (comma 3, lett. e), formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

Preso atto, che risulta obbligatorio, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo CCNL, disciplinare la materia di cui trattasi mediante l'adozione di appositi documenti che individuano rispettivamente i criteri per l'istituzione ed il conferimento di incarichi professionali e criteri per l'istituzione ed il conferimento di incarichi di Struttura Semplice di cui al CCNL della dirigenza Area Sanità del 19 dicembre 2019;

Dato atto che all'art. 5 comma 3 lett. e) del CCNL della dirigenza Area Sanità del 19 dicembre 2019 si dispone che siano oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali i criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;

Rilevato che le Organizzazioni sindacali sono state regolarmente convocate in data 05/04/2022 al fine di attivare le previste relazioni sindacali in materia, previa trasmissione delle proposte di documenti di cui al presente atto;

Ritenuto, in esito a detto incontro avvenuto in via telematica e in aderenza alle previsioni contrattuali citate, di adottare il documento " *Criteri per l'istituzione delle strutture semplici e il conferimento dei relativi incarichi gestionali per i dirigenti sanitari dell'Azienda Usl di Ferrara*" e il documento " *Criteri per l'istituzione e il conferimento di incarichi professionali ai dirigenti sanitari dell'Azienda Usl di Ferrara di cui all'art. 18,*



comma 1 paragrafo ii) CCNL 19.12.2019” che individuano rispettivamente i criteri per l’istituzione ed il conferimento di incarichi di Struttura Semplice e professionali allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Atteso che il Direttore proponente dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale proponente;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1) di adottare, in aderenza alle previsioni di cui agli artt. 19 e segg. del CCNL della dirigenza Area Sanità del 19 dicembre 2019, il documento “ *Criteri per l’istituzione delle strutture semplici e il conferimento dei relativi incarichi gestionali per i dirigenti sanitari dell’Azienda Usl di Ferrara*” e il documento “ *Criteri per l’istituzione e il conferimento di incarichi professionali ai dirigenti sanitari dell’Azienda Usl di Ferrara di cui all’ art. 18, comma 1 paragrafo ii) CCNL 19.12.2019*” che individuano rispettivamente i criteri per l’istituzione ed il conferimento di incarichi di Struttura Semplice e professionali allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di sostituire, con i sopra citati documenti, qualunque disposizione aziendale precedente in materia.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Gabriella Antolini

CRITERI PER L'ISTITUZIONE DELLE STRUTTURE SEMPLICI E IL CONFERIMENTO DEI RELATIVI INCARICHI GESTIONALI PER I DIRIGENTI SANITARI DELL'AZIENDA USL DI FERRARA

Premessa

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità del 19/12/2019, al Capo II (art. 17 e seguenti), tratta il **“sistema degli incarichi dirigenziali”**

L'art. 18, disciplina le tipologie d'incarico conferibili alla Dirigenza sanitarie, distinguendole in incarichi gestionali e incarichi professionali.

Rientrano negli incarichi gestionali:

- a) incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell'art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure);
- b) incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- c) incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

1. Definizione generale di Struttura Organizzativa

Una struttura organizzativa è un'articolazione dell'Azienda nell'ambito della quale sono aggregate competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strutturali) espressamente finalizzate all'assolvimento di definite funzioni – di amministrazione, di programmazione e di committenza, o di produzione di prestazioni e di servizi sanitari – la cui complessità organizzativa (numerosità e variabilità delle risorse professionali, dimensione e sofisticazione del sistema tecnico, costi di produzione) o la cui valenza strategica (interfaccia con istituzioni o organismi esterni all'Azienda, volume delle risorse da allocare, rilevanza del problema, livello di intersectorialità che deve caratterizzare gli interventi) oltrepassano un livello minimo oltre il quale ragioni di efficacia ed efficienza rendono opportuna l'individuazione di una posizione con responsabilità di organizzazione e di gestione delle risorse assegnate.

L'individuazione delle strutture organizzative come sopra definite avviene sulla base del quadro complessivo risultante dalla considerazione congiunta delle seguenti variabili:

- La rilevanza strategica o il grado di priorità di azione che riveste, nel medio – lungo periodo, l'ambito di applicazione prevalente delle competenze e delle risorse cui si intende dare strutturazione;

- La riconducibilità del sistema tecnico (competenze e conoscenze) a discipline definite;
- Il grado di intersettorialità, di interdisciplinarietà ed interprofessionalità che è necessario governare per assicurare migliori livelli di efficacia, efficienza e rendimento degli interventi;
- La rilevanza qualitativa e quantitativa delle risorse da allocare/da monitorare/da organizzare/da gestire
- Il livello di autonomia e di responsabilità che è necessario assicurare per un appropriato, efficace ed efficiente assolvimento della funzione.

Le strutture organizzative si distinguono al loro interno in semplici e complesse in relazione alla intensità assunta dalle variabili citate e alla latitudine degli ambiti di autonomia e responsabilità alle stesse conferite dalla configurazione organizzativa aziendale.

2. Definizione generale di Struttura Organizzativa Semplice

Sono Strutture Organizzative Semplici quelle articolazioni che assicurano attività riconducibili ad una linea di attività chiaramente individuabile nell'ambito di quella assicurata dalla/e struttura/e organizzativa/e complessa/e di riferimento e che a tal fine utilizzano Risorse Umane, tecnologiche e strutturali, come previsto dal CCNL e come meglio specificato nel successivo punto 3.

Come tali, nell'ambito della configurazione organizzativa adottata dall'Azienda, le strutture organizzative semplici sono rappresentate dalle strutture semplici (settori o uffici) di Unità Operativa o di Dipartimento (Semplici Dipartimentali). Complessivamente, il numero di strutture semplici che comportano incarichi di responsabilità da affidare a dirigenti medici, sanitari e non può eccedere il numero di 1,3 moltiplicato quello delle strutture complesse.

3. Caratteristiche delle strutture semplici

Le strutture semplici derivano le risorse professionali da una o più discipline che appartengono ad un unico dipartimento o, eccezionalmente, a dipartimenti diversi. Le strutture semplici che derivano le risorse professionali da un'unica disciplina hanno, di norma, natura di unità operativa. Diversamente, le strutture semplici che derivano il personale assegnato da discipline diverse assumono di norma natura dipartimentale o interdipartimentale.

Di seguito vengono descritte le condizioni minime per l'istituzione ed il conferimento di incarichi di strutture semplici, che possono essere considerate anche alternativamente tra di loro, in quanto tutte con pari rilevanza:

1. Personale assegnato:

a. Dirigenti medici o sanitari:

i. Almeno un dirigente oltre il titolare

1. I dirigenti delle strutture semplici devono contribuire ai doveri comuni dell'Unità Operativa e del Dipartimento di appartenenza, come le guardie o altri turni prefissati per esigenze di continuità dell'Unità Operativa di provenienza o per esigenze di mantenimento delle competenze di base della disciplina di provenienza. Fermo restando quanto sopra, le strutture semplici dipartimentali organizzano e gestiscono con l'autonomia e la responsabilità tipica di ogni articolazione organizzativa, il personale loro assegnato con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi concordati con il Direttore di Dipartimento. Le strutture semplici di UO, invece, organizzano e gestiscono con la stessa autonomia e responsabilità il personale loro

- assegnato con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi concordati con il Direttore della UO a cui la struttura semplice afferisce
2. Per attività per la cui esecuzione siano necessari 2 TPE non è ammesso il frazionamento su un numero di dirigenti superiore a due. Per attività che richiedano più di 2 TPE possono essere assegnati alla struttura semplice anche un numero di dirigenti più elevato del numero necessario di TPE, sulla base di eventuali necessità di diffusione delle relative competenze all'interno dell'U.O., ovvero il numero strettamente necessario di dirigenti, sulla base della chiarezza e praticità organizzativa.
 3. Per strutture semplici la cui missione consista nella garanzia di funzionamento di consistenti linee di servizio di UOC di rilevante composizione numerica, possono essere individuati come riconducibili alla struttura semplice i dirigenti che prevalentemente collaborano con il titolare per l'affinamento dei meccanismi operativi di garanzia della continuità del servizio, mentre i turni di servizio nella loro globalità sono garantiti dall'insieme delle risorse umane assegnate all'UOC.
- b. Personale afferente alle professioni sanitarie (o alla Direzione delle Professioni)
- i. In generale le strutture semplici svolgono le loro funzioni in collaborazione con équipe assistenziali di più generale impiego (ad esempio strutture semplici chirurgiche che assicurino specifiche linee di servizio collaborando con personale infermieristico addetto ad ambulatori, degenze o sale operatorie di più generale uso). In altri casi tuttavia la componente assistenziale può essere indispensabile allo svolgimento della specifica attività e, in questo caso, quando non ricorrano le condizioni per l'assegnazione di personale medico oltre il titolare, le unità devono essere almeno 3.
2. Rilevanza della dimensione economica gestita: In caso di gestione di un numero di dirigenti o collaboratori inferiore ai valori sopra indicati, ma non pari a zero, la struttura semplice deve determinare costi annuali superiori a 0,3 milioni di euro.
 3. Rilevanza delle relazioni interne ed esterne o strategicità dei processi: In caso di gestione di un numero di dirigenti o collaboratori inferiore ai valori sopra indicati, ma non pari a zero, la struttura semplice deve avere una funzione di rappresentanza dell'azienda nei confronti di istituzioni esterne, o avere un numero rilevante di interazioni con altre articolazioni organizzative di più dipartimenti o comunque una strategicità dei processi.

4. Individuazione delle strutture semplici

L'istituzione di strutture semplici di unità operativa è proposta dal Direttore di Dipartimento, su iniziativa del Direttore della U.O., mentre l'istituzione di strutture semplici a valenza dipartimentale è proposta dal Direttore di Dipartimento sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al Dipartimento. In entrambi i casi è acquisito il parere del Comitato di Dipartimento.

5. Conferimento degli incarichi

Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda su proposta:

1. Del Direttore di Dipartimento in base alla richiesta del Direttore di Struttura Complessa, acquisito il parere del Comitato di Dipartimento per quanto riguarda l'incarico di **struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa**;

2. Del Direttore di Dipartimento sentiti i Direttori delle strutture complesse di afferenza al Dipartimento e acquisito il parere del Comitato di Dipartimento per quanto riguarda l'incarico di **struttura semplice a valenza dipartimentale**.

Per il conferimento degli incarichi suddetti si procede con l'emissione di avviso di selezione interna aziendale al quale possono partecipare tutti i dirigenti con i requisiti di cui alle lettere b) e c), art. 18, co. 1, par. I):

- appartenenti all'Unità Operativa, se trattasi di avviso per struttura semplice di unità operativa
- appartenenti a tutte le Unità Operative aziendali se trattasi di avviso per struttura semplice dipartimentale.

L'incarico di responsabile di struttura semplice (di cui alle lettere b) e c), art. 18, co. 1, par. I) è conferito dal Direttore Generale, su proposta scritta e motivata del Direttore di Struttura (Direttore di Dipartimento per la struttura semplice dipartimentale, Direttore di Struttura complessa per la struttura semplice di unità operativa) dopo una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali tenendo conto (art. 19, comma 9 CCNL):

- a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 57 comma 2, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti);
- b) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
- c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende o Enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale validata dall'Organismo Aziendale di Supporto ai sensi dell'art. 57, comma 4, (Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti);

Gli incarichi di cui sopra, sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

Il conferimento, il rinnovo e la revoca degli incarichi avviene secondo normativa contrattuale (art. 19 CCNL vigente).

Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto, non potrà essere erogato il relativo trattamento economico.

Il responsabile della struttura semplice propone, al Responsabile della struttura complessa di afferenza nel caso di strutture semplici di unità operativa o al Direttore di Dipartimento nel caso di strutture semplici dipartimentali, il piano di attività della struttura, di durata annuale, da cui si derivano le risorse umane da assegnare, secondo i criteri di determinazione delle necessità di personale adottate formalmente dall'Azienda. In caso di struttura semplice dipartimentale il direttore di

dipartimento, sentito il Comitato di dipartimento, esprime parere motivato sulle proposte di assegnazione del personale, curando che gli obiettivi assegnati alla struttura semplice istituenda siano coerenti con il contributo che avrebbe dovuto dare l'UOC di provenienza alla linea di servizio della struttura semplice.

Il Direttore di unità operativa o di dipartimento, coerentemente alle regole di valutazione professionale, attua la valutazione annuale e di periodo, sulla base del piano di attività approvato ognuno per la parte di propria competenza.

6. Specificazioni finali

Per quanto non regolamentato dal presente documento, troverà applicazione la disciplina contenuta nel CCNL.

Le parti si impegnano a monitorare l'applicazione del presente documento, mediante confronto da attivare su istanza di una delle parti.

Tale documento sostituisce qualunque disposizione aziendale precedente in materia.

***** *****

Viene di seguito riportata la remunerazione degli incarichi dirigenziali in essere, ricondotti alle nuove tipologie.

REMUNERAZIONE DEGLI INCARICHI IN ESSERE

TIPOLOGIA INCARICO		Quota annua (13 mensilità)
1)	DIREZIONE di Distretto	40.000
2)	Direzione di DIPARTIMENTO Ospedaliero e Territoriale	30.900
3)	Direzione di UNITA' OPERATIVA complessa su più stabilimenti ospedalieri	27.000
4)	Direzione di UNITA' OPERATIVA complessa di singolo stabilimento ospedaliero	24.000
5)	Direzione di UNITA' OPERATIVA complessa territoriale	24.000
6)	Direzione di UNITA' OPERATIVA complessa di Staff	21.600
7)	Struttura Semplice / DIPARTIMENTALE	17.900
8)	Struttura Semplice / DI UNITA' OPERATIVA	16.250
9)	PROGRAMMI E INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AD ALTISSIMA COMPLESSITA'	20.000
11)	Alta Specializzazione (art. 18 c. 1 par. II lett. b) quantificazione economica B	16.250
12)	Alta Specializzazione (art. 18 c. 1 par. II lett. b) quantificazione economica A	13.795
13)	Consulenza studio/ricerca, ispettivo, di verifica/controllo (art. 18 c. 1 par. II economica A	8.773
14)	Incarico professionale di base <5 anni (art. 18 c.1 par.II lett. d)	2.850

Gli incarichi elencati nella tabella sotto riportata sono confermati ad esaurimento delle posizioni:

TIPOLOGIA INCARICO DIRIGENZA MEDICA		Quota annua (13 mensilità)
1)	Struttura Semplice / MODULO FUNZIONALE	14.195
2)	Consulenza studio/ricerca, ispettivo, di verifica/controllo (art. 18 c. 1 par. II lett. c) quantificazione economica B	10.000

TIPOLOGIA INCARICO - DIRIGENZA VETERINARIA		Quota annua (13 mensilità)
1)	STRUTTURA COMPLESSA Direzione attività veterinarie e Igiene allevamenti produzioni zootecniche	26.874
2)	MODULO ORGANIZZATIVO DIPARTIMENTALE	19.495
3)	Alta Specializzazione (art. 18 c. 1 par. II lett. b) quantificazione economica C	16.495
4)	Consulenza studio/ricerca, ispettivo, di verifica/controllo (art. 18 c. 1 par. II lett. c) quantificazione economica C	11.242
5)	Consulenza studio/ricerca, ispettivo, di verifica/controllo (art. 18 c. 1 par. II lett. c) quantificazione economica D	9.981
6)	Consulenza studio/ricerca, ispettivo, di verifica/controllo (art. 18 c. 1 par. II lett. c) quantificazione economica E	7.981

TIPOLOGIA INCARICO DIRIGENZA SANITARIA:		Quota annua (13 mensilità)
Consulenza studio/ricerca, ispettivo, di verifica/controllo (art. 18 c. 1 par. II lett. c) quantificazione economica F		8.891,87

CRITERI PER L'ISTITUZIONE E IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AI DIRIGENTI SANITARI DELL'AZIENDA USL DI FERRARA DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 1 PARAGRAFO II) CCNL 19.12.2019

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità del 19/12/2019, al Capo II (art. 17 e seguenti), tratta il “**sistema degli incarichi dirigenziali**”.

L'art. 18, comma 1, paragrafo II) disciplina le seguenti tipologie di incarichi professionali:

- a) **incarico professionale di altissima professionalità**: è un'articolazione funzionale che assicura prestazioni di altissima professionalità e specializzazione, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici; è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; gli incarichi di questa tipologia, sulla base dell'ampiezza del campo di attività di riferimento, si distinguono a loro volta in:
- a1) incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale o interdipartimentale : si tratta di incarico che, pur collocato funzionalmente all'interno di una struttura complessa, rappresenta un punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico- professionali o di processi o di percorsi, per l'intero dipartimento, o l'intera Azienda (esempio PDTA);
 - a2) incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa: si tratta di incarico collocato all'interno di una struttura complessa, che rappresenta un punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per le attività svolte nella suddetta struttura o di strutture tra loro coordinate, nell'ambito di specifici settori disciplinari;
- b) **incarico professionale di alta specializzazione**: è un'articolazione funzionale che - nell'ambito di una struttura complessa o semplice - assicura prestazioni di alta professionalità riferite alla disciplina ed alla struttura organizzativa di riferimento, o relativa a processi/percorsi per l'intero dipartimento o a valenza aziendale, e che rappresenta il riferimento per l'acquisizione ed il consolidamento delle conoscenze e competenze per le attività svolte nell'ambito della struttura di appartenenza. È caratterizzata da funzioni orientate ad una attività specifica e prevalente, anche con la collaborazione di risorse umane e l'utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l'uso discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- c) **incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo**: tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico-specialistiche. E' conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico;
- d) **incarico professionale di base conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività che abbiano superato il periodo di prova**: tali incarichi hanno precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma

5 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. come disciplinati altresì dagli art. 58, comma 4 (Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell'organismo indipendente di valutazione) e art. 59 comma 2, lett. a), (Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico).

A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale.

Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti incarichi professionali di base.

Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità (art 18 del CCNL) è conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I (incarichi gestionali), lett. b) (incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale) e c) (incarico di direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa) e paragrafo II, lett. a) b) e c) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico.

La definizione della tipologia degli incarichi di cui al comma 1, par. II, art. 18 è una mera elencazione che non configura rapporti di sovra o sotto ordinazione degli incarichi, i quali discendono esclusivamente dall'assetto organizzativo aziendale e dalla graduazione di tutte le tipologie d'incarico.

Posizioni dirigenziali istituibili dall'azienda:

Il numero di posizioni dirigenziali istituibili non può superare:

- a) per gli incarichi professionali di altissima professionalità di cui al comma 1, par. II, lett. a1): il 3% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, par II, lett. b) e c);
- b) per gli incarichi professionali di altissima professionalità di cui al comma 1, par. II, lett. a2): il 7% (arrotondato all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al comma 1, par II, lett. b) e c).

Nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi, fermi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative in materia, rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), nonché i periodi relativi ad attività sanitarie e professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei paesi dell'Unione Europea con o senza soluzione di continuità.

Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di dipartimento ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.

Il nuovo sistema degli incarichi di cui all'art 18 e i correlati nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art 91, comma 3 (retribuzione di posizione), sono applicati a decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'attuale contratto nazionale. In prima applicazione, gli incarichi in essere sono automaticamente ricondotti alle nuove tipologie di cui al presente articolo sulla base della tabella di corrispondenza.

CARATTERISTICHE PER L'ISTITUZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Per poter conferire gli incarichi professionali di base è necessario aver superato il periodo di prova.

Per l'incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e controllo quantificazione economica A è necessaria un'anzianità di servizio pari ad almeno 5 anni.

Alta specializzazione (liv. A, B) e ad Altissima Complessità liv. C
1. Anzianità di servizio nella medesima attività oggetto dell'incarico da conferire
2. Utilizzo di metodiche diagnostico-terapeutiche o di tecnologie o di strumentazioni complesse o competenze tecnico-professionali
3. Attività di indirizzo, messa a disposizione di conoscenze, tutoraggio per l'esecuzione di prestazioni specialistiche complesse
4. Azione di omogeneizzazione tecnica di attività specialistiche formate da diverse unità operative
5. Partecipazione a gruppi di lavoro professionali o Interprofessionali a valenza locale, regionale o nazionale nella disciplina di appartenenza

Incarico professionale di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa
1. Anzianità di servizio sulla medesima attività oggetto dell'incarico da conferire
2. Punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali nella unità operativa e/o in specifici settori
3. Responsabile e/o coordinatore di un gruppo di lavoro professionale o interprofessionale a valenza, locale, regionale o nazionale nella disciplina di appartenenza

Incarico professionale di altissima professionalità a valenza Dipartimentale
1. Anzianità di servizio sulla medesima attività oggetto dell'incarico da conferire
2. Punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici
3. Responsabile e/o coordinatore di gruppi di lavoro professionali o interprofessionali a valenza, locale, regionale o nazionale nella disciplina di appartenenza

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Di seguito si propongono gli elementi caratterizzanti ciascun incarico che debbono essere presenti ai fini della formulazione delle proposte di nuovi incarichi professionali.

Ai fini dell'attribuzione degli incarichi professionali si ritiene di adottare una modalità che prevede l'utilizzo di punteggi.

Ad ogni aspetto caratterizzate l'incarico, viene attribuito un punteggio e sarà possibile attribuire l'incarico professionale, con atto scritto e motivato, sulla base del miglior punteggio complessivo ottenuto.

Per poter conferire gli incarichi professionali di base è necessario aver superato il periodo di prova

Per l'incarico professionale di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e controllo quantificazione economica A è necessaria un'anzianità di servizio pari ad almeno 5 anni.

Alta specializzazione (liv. A, B) e ad Altissima Complessità liv. C	Punteggio
1. Anzianità di servizio nella medesima attività oggetto dell'incarico da conferire	da 1 a 4
2. Utilizzo di metodiche diagnostico-terapeutiche o di tecnologie o di strumentazioni complesse o competenze tecnico-professionali	da 1 a 4
3. Attività di indirizzo, messa a disposizione di conoscenze, tutoraggio per l'esecuzione di prestazioni specialistiche complesse	da 1 a 4
4. Azione di omogeneizzazione tecnica di attività specialistiche formate da diverse unità operative	da 1 a 4
5. Partecipazione a gruppi di lavoro professionali o Interprofessionali a valenza locale, regionale o nazionale nella disciplina di appartenenza	da 1 a 4
Totale	da 5 a 20

Per poter conferire gli incarichi professionali previsti nelle tabelle sotto riportate, il punteggio minimo da conseguire è 3, il massimo è 9.

Incarico professionale di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa	Punteggio
1. Anzianità di servizio sulla medesima attività oggetto dell'incarico da conferire	da 1 a 3
2. Punto di riferimento di altissima specializzazione per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali nella unità operativa e/o in specifici settori	da 1 a 3
3. Responsabile e/o coordinatore di un gruppo di lavoro professionale o interprofessionale a valenza, locale, regionale o nazionale nella disciplina di appartenenza	da 1 a 3
Totale	da 3 a 9

Incarico professionale di altissima professionalità a valenza Dipartimentale	Punteggio
1. Anzianità di servizio sulla medesima attività oggetto dell'incarico da conferire	da 1 a 3
2. Punto di riferimento di altissima professionalità per l'acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per l'intero dipartimento, all'interno di ambiti specialistici	da 1 a 3
3. Responsabile e/o coordinatore di gruppi di lavoro professionali o interprofessionali a valenza, locale, regionale o nazionale nella disciplina di appartenenza	da 1 a 3
Totale	da 3 a 9

Gli incarichi sopra descritti sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. E' fatto salvo l'incarico professionale di base che ha durata non superiore a cinque anni. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato (art. 19, comma 4 CCNL).

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna.

Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda su proposta:

- a) del Direttore di Dipartimento in base alla richiesta del Direttore dell'unità operativa o del Responsabile di struttura semplice dipartimentale, acquisito il parere del Comitato di Dipartimento, per gli **incarichi professionali con più di 5 anni di anzianità**;
- b) del Direttore di struttura di appartenenza, informato il Comitato di Dipartimento, per gli **incarichi professionali di base** attribuibili ai dirigenti con meno di 5 anni di attività.

Il conferimento, il rinnovo degli incarichi avviene secondo normativa contrattuale (art. 19 CCNL vigente).

Ai sensi dell'art. 19, comma 10 CCNL, il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto, non potrà essere erogato il relativo trattamento economico.

NORME FINALI

Per quanto non regolamentato dal presente documento, troverà applicazione la disciplina contenuta nel CCNL.

Le parti si impegnano a monitorare l'applicazione del presente documento, mediante confronto da attivare su istanza di una delle parti.

Tale documento sostituisce qualunque disposizione aziendale precedente in materia.

***** *****

Viene di seguito riportata la remunerazione degli incarichi dirigenziali in essere, ricondotti alle nuove tipologie.

REMUNERAZIONE DEGLI INCARICHI IN ESSERE

TIPOLOGIA INCARICO		<u>Quota annua</u> (13 mensilità)
1)	DIREZIONE di Distretto	40.000
2)	Direzione di DIPARTIMENTO Ospedaliero e Territoriale	30.900
3)	Direzione di UNITA' OPERATIVA complessa su più stabilimenti ospedalieri	27.000
4)	Direzione di UNITA' OPERATIVA complessa di singolo stabilimento ospedaliero	24.000
5)	Direzione di UNITA' OPERATIVA complessa territoriale	24.000
6)	Direzione di UNITA' OPERATIVA complessa di Staff	21.600
7)	Struttura Semplice / DIPARTIMENTALE	17.900
8)	Struttura Semplice / DI UNITA' OPERATIVA	16.250
9)	PROGRAMMI E INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AD ALTISSIMA COMPLESSITA'	20.000
11)	Alta Specializzazione (art. 18 c. 1 par. II lett. b) quantificazione economica B	16.250
12)	Alta Specializzazione (art. 18 c. 1 par. II lett. b) quantificazione economica A	13.795
13)	Consulenza studio/ricerca, ispettivo, di verifica/controllo (art. 18 c. 1 par. II economica A	8.773
14)	Incarico professionale di base <5 anni (art. 18 c.1 par.II lett. d)	2.850

Gli incarichi elencati nella tabella sotto riportata sono confermati ad esaurimento delle posizioni:

TIPOLOGIA INCARICO DIRIGENZA MEDICA		<u>Quota annua</u> (13 mensilità)
1)	Struttura Semplice / MODULO FUNZIONALE	14.195
2)	Consulenza studio/ricerca, ispettivo, di verifica/controllo (art. 18 c. 1 par. II lett. c) quantificazione economica B	10.000

TIPOLOGIA INCARICO - DIRIGENZA VETERINARIA		<u>Quota annua</u> (13 mensilità)
1)	STRUTTURA COMPLESSA Direzione attività veterinarie e Igiene allevamenti produzioni zootecniche	26.874
2)	MODULO ORGANIZZATIVO DIPARTIMENTALE	19.495
3)	Alta Specializzazione (art. 18 c. 1 par. II lett. b) quantificazione economica C	16.495
4)	Consulenza studio/ricerca, ispettivo, di verifica/controllo (art. 18 c. 1 par. II lett. c) quantificazione economica C	11.242
5)	Consulenza studio/ricerca, ispettivo, di verifica/controllo (art. 18 c. 1 par. II lett. c) quantificazione economica D	9.981
6)	Consulenza studio/ricerca, ispettivo, di verifica/controllo (art. 18 c. 1 par. II lett. c) quantificazione economica E	7.981

TIPOLOGIA INCARICO DIRIGENZA SANITARIA:		<u>Quota annua</u> (13 mensilità)
Consulenza studio/ricerca, ispettivo, di verifica/controllo (art. 18 c. 1 par. II lett. c) quantificazione economica F		8.891,87